

COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

Area Amministrativa

DISCIPLINARE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE AVVERSO RICORSO AL TAR CALABRIA PROMOSSO DAL SIG. COLAFATI GIUSEPPE ACQUISITO AL PROT. N. 2211 DEL 22.03.2022.

L'anno 2022, il giorno 21 del mese aprile, in una sala del Comune di Filadelfia,

T R A

- Il Responsabile geom. Francesco Conidi, come da incarico ricevuto con Decreto Sindacale n. 4/2021;

E

- L'Avvocato Antonello Sdanganelli, del foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme, in via dei Bizantini, n. 18, C.F. SDN NNL 60T13F888L – P. IVA 00838040798, di seguito per brevità indicato semplicemente "Avvocato";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

l'incarico è conferito per l'assistenza e la difesa legale avverso ricorso ricorso al Tar Calabria promosso dal sig. Colafati Giuseppe acquisito al prot. n. 2211 del 22.03.2022;

L'Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'Avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Nel corso dell'incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

- a. definire la strategia difensiva d'intesa con l'Amministrazione nella persona del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato e, per la parte tecnica, del Responsabile Amministrativo;
- b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
- c. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato di cui al successivo art. 3;

L'Amministrazione, per il tramite il responsabile del Servizio, metterà a disposizione dell'Avvocato: la copia della delibera di giunta di resistere in/promuovere il giudizio, il relativo atto di nomina, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che

debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

L'Avvocato si impegna ad eseguire personalmente, salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente disciplinare, il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

INCOMPATIBILITA': L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che, al momento del presente incarico, non ricorre, ai sensi di legge, alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

DOVERE DI INFORMAZIONE: L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata. I documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti via mail all'Ufficio Protocollo che provvederà al loro inoltro al Responsabile del servizio interessato per sorvegliare la controversia, al Sindaco e/o all'Assessore delegato, per sovrintendere al competente per quanto di competenza.

ASSICURAZIONE: L'Avvocato dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, indicando i dati della polizza: n. 410755423.

Art. 2 - DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI

L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni amministrative l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente e a sue spese dall'Avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

Art. 3 - COMPENSI E SPESE

Il compenso si stabilisce sin d'ora in complessivi € 4.377,36 (IVA + oneri e accessori compresi) con la corresponsione di un acconto pari ad € 1.000,00 oltre Cap ed IVA.

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento. Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziari o in corso in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l'"Amministrazione" in

modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell'incarico. In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. La liquidazione della spesa avverrà per fasi così come previsto dall'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, previa emissione di apposite fatture.

Art. 4 - RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

Art. 5 - RINUNCIA ALL'INCARICO

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

Art. 6 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

Art. 8 - CONDIZIONI FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché a quelle previste dal regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali.

Il presente atto si compone di n. 4 pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell'Amministrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'AVVOCATO